

PARTE INTRODUTTIVA

Art.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente CPL regola su tutto il territorio provinciale i rapporti di lavoro tra le imprese condotte in forma singola ed associata che svolgono attività agricola, nonché attività affini e connesse comprese le aziende florovivaiste e di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura, itticultura), le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato e gli operai agricoli da essi dipendenti. Nonché ai lavoratori dipendenti da imprese non agricole, singole e/o associate se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta. Agli Enti ed Istituti che svolgono attività di ricerca e ai dipendenti ex Arsac trasferiti ai Consorzi di Bonifica e a Calabria Verde.

Art. 2 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto, sotto il profilo normativo ha durata quadriennale ed ha validità dal 1° Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2027. Gli effetti economici sono riferiti, invece, al primo biennio di validità del presente CPL (2024/2025), demandando al rinnovo del CCNL di categoria gli effetti economici relativi al secondo biennio di validità.

Il contratto va disdetta da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancata disdetta esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alle controparti le sue proposte 3 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il negoziato per il rinnovo avrà inizio almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

La violazione di tale periodo comporterà come conseguenza, a carico della parte responsabile, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine dal quale far decorrere l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 2 del CCNL.

Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.



Handwritten signatures in blue ink:
- A large signature at the top left.
- A signature in the middle left.
- A signature at the bottom left.
- A signature in the middle right.

Handwritten signatures in blue ink:
- A signature at the top right.
- A signature in the middle right.
- A signature at the bottom right.

**Art. 3
ORGANISMO BILATERALE**

Le organizzazioni firmatarie del contratto hanno costituito in data 14 Aprile 2015 l'EBAT-FIMI (Ente Territoriale Bilaterale) quale organismo bilaterale che ha come scopi e finalità quelli previsti dall'art. 8 del CCNL:

A-integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo del territorio di propria competenza;

B-riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli del proprio territorio di competenza;

C- osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo del territorio di propria competenza anche con riferimento alle pari opportunità;

D- promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro del proprio territorio di competenza;

E- promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nel territorio di propria competenza;

F- effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;

G- organizzare e/o gestire attività e servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti (di seguito CCNL), dal Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti (di seguito CPL) e/o da appositi accordi stipulati tra le parti istitutive dell'E.B.A.T. (Ente Bilaterale Territoriale) e/o con Enti ed Istituzioni anche di natura pubblica;

H- favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori attraverso:

- iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni occupazionali e formativi;
- attività di formazione indirizzate ai lavoratori e ai datori di lavoro
- attività di intermediazione di cui all'art. 6 e 3 del Decreto Legislativo 276/2003

I- Svolgere attività indirizzate alla tutela della salute dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria per le imprese anche attraverso la stipula di convenzioni con le ASP e con i medici competenti;

L- realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell'occupazione e della competitività;

Fulco
Fulco
Fulco



Fulco
Fulco
Fulco
Fulco
Fulco
Fulco

- M- monitorare le dinamiche e le tendenze dell'impiego dei lavoratori stranieri e delle relative problematiche;
- N- Monitorare e studiare l'andamento delle applicazioni contrattuali al fine di proporre iniziative alle parti interessate;
- O- Monitorare le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico e sociale del settore agricolo e del sistema agroalimentare;
- P- Promuovere le relazioni sindacali e l'applicazione dei Contratti nel territorio di propria competenza;
- Q- Svolgere, a livello territoriale, tutte le attività previste per l'Osservatorio provinciale di cui all'art.9 dei CCNL;
- R- Svolgere tutti gli altri compiti e le funzioni previste dalle norme, dai Contratti di Lavoro del settore agricolo e florovivaistico e quelli che le parti istitutive riterranno opportuno affidare.
- S- Riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dall'art.21 del contratto provinciale di lavoro;
- T- Promuovere ed aiutare la semplificazione amministrativa e gli adempimenti burocratici per tutti i lavoratori del settore agricolo, anche quelli extracomunitari e i produttori agricoli;
- U- Esercitare tutte le altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune affidare all'E.B.A.T. (Ente Bilaterale Territoriale) per il miglioramento delle relazioni sindacali;
- V Promuovere e svolgere attività di conciliazione.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO COLLOCAMENTO

Art. 4 ASSUNZIONE E FASE LAVORATIVA

L'assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.

L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa o in base alle disposizioni dell'art. 11 della legge n. 83/1970, successive modifiche ed integrazioni e Legge 608/96.

Per "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia di Cosenza.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
De Rosa
[Handwritten signature]

Art. 5 bis
VIOLENZA DI GENERE E PARI OPPORTUNITA'

In linea con la Convenzione di Istanbul e la Legge n. 119/2013 al fine di garantire la maggior protezione possibile per tutti coloro che, uomini o donne, siano vittime di violenza di genere se debitamente certificato e denunciato agli organi competenti e che presentano idonea documentazione, sarà concessa la conservazione del posto di lavoro per un arco temporale di anni 3. L'interessato è tenuto a comunicare previamente all'azienda l'evento che dà titolo alla conservazione del posto di lavoro e l'azienda si impegna a garantire la segretezza della comunicazione.

Art. 6
LAVORATORI MIGRANTI

L'assunzione di manodopera migrante deve essere effettuata secondo le norme vigenti.

Si considerano "migranti" i gruppi di lavoratori provenienti da altre province o regioni per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione.

Vista la conformazione geografica della provincia di Cosenza si considerano "migranti" anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quella delle prestazioni di lavoro sia superiore a 60 km.

Art.7
LAVORATORI IMMIGRATI

L'assunzione di lavoratori immigrati deve avvenire secondo le normative vigenti. Ai lavoratori immigrati assunti a tempo indeterminato vengono garantiti permessi retribuiti per frequentare corsi di lingua nonché per facilitare il rispetto di festività religiose diverse da quelle già riconosciute. Viene consentita la possibilità di accumulare periodi di ferie per formare un periodo congruo finalizzato al rientro del lavoratore nel paese di origine.

FD

[Handwritten signature]



[Handwritten signature: F. De Rose]
[Handwritten signature: Roberto]
[Handwritten signature: E. De Rose]

[Handwritten signature: F. De Rose]
[Handwritten signature: F. De Rose]

[Handwritten signature: F. De Rose]
[Handwritten signature: F. De Rose]

Art. 8 APPALTI

Le imprese che intendono esternalizzare, mediante appalti, alcune fasi del processo produttivo sono tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l'incarico di svolgere opere o servizi nella propria azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto.

In particolare le imprese si accerteranno che l'appaltatore:

- sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto al contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e si assuma il rischio di impresa;
- rispetti la contrattazione collettiva nazionale e territoriale per gli operai agricoli e florovivaisti;
- sia in regola con i versamenti previdenziali di legge e contrattuali, a tal fine l'appaltatore dovrà consegnare all'appaltante copia del DURC – Documento unico di regolarità contributiva – e degli UNILAV, inerenti l'avviamento al lavoro dei dipendenti oggetto del contratto di appalto.

Le aziende che ricorrono al contratto di appalto, comunicano all'EBAT l'istaurazione del contratto entro 15 giorni dalla sottoscrizione attraverso l'allegato 3 del presente CPL.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 9 CLASSIFICAZIONE

Operai Agricoli

Con l'applicazione del presente CPL gli operai agricoli sono classificati sulla base di tre aree professionali e su 6 livelli; conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita:

AREA 1^a DECLARATORIA

Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titoli o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Livello 6 / Specializzato Super - Parametro 183

Operai che per titolo ed esperienza lavorativa acquisita sono in condizioni di svolgere in autonomia lavori richiedenti alta capacità professionale.

Profili esemplificativi:

Capo frantoiano di frantoio a ciclo continuo con potenzialità di lavoro di 200 Q.li nelle 24 ore della giornata e con più di quattro operai addetti;

operatore con attestato o in possesso di qualifica tecnico-pratica, tale da condurre e mantenere mezzi meccanici di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli nonché caldaie di grande capacità;

idraulico capace di eseguire con autonomia qualsiasi tipo di lavoro di particolare difficoltà o complessità su disegno;

addetti ai separatori della trasformazione di essenze agrumarie;

aiutante di laboratorio che riesce ad eseguire autonomamente analisi dei terreni o test sanitari sulle piante;

addetto alla costruzione di serre che eseguono il progetto da disegno;

capo cuoco, cuoco unico con attestato professionale; frigorista con attestato professionale capace di eseguire autonomamente qualsiasi tipo di intervento e di riparazione, capo casaro.

Livello 5 / Specializzato — Parametro 173

Operai che per titolo o esperienza lavorativa acquisita sono in grado di svolgere lavori richiedenti capacità professionale autonoma.

Profili esemplificativi:

Autista, frigorista con patente, conduttore di macchine semoventi complesse, di autotreni, autoarticolati ed autosnodati, caldaista con patente, elettricista, muratore, impiantista, meccanico specializzato, capo frantoiano, innestatore e ibridatore, preparatore di miscele semplici e composte per trattamenti anti parassitari, casaro, aiuto cuoco, motoseghista, abbattitore di alberi ad alto fusto, addetto alla martellata, frigorista, addetto a compiti di guardiania e vigilanza per i quali ricorre il decreto prefettizio, capo stalla con competenza per le fecondazioni artificiali, carrellista specializzato, falegname, fabbro, addetto alla sicurezza attiva sul luogo di lavoro, in possesso di specifici titoli professionali attestanti capacità tecniche per le prime cure del caso.



AREA 2^a DECLARATORIA

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo.

Gli operai agricoli ricadenti nell'area 2^a vengono classificati come segue:

Livello 4 / Qualificato — Parametro 150

Operai che svolgono compiti esecutivi non rientranti negli altri livelli.

Profili esemplificativi:

Conduttore di macchine semoventi semplici, carrellista, addetto a guardiania e custodia, capo stalla.

trattorista che esegue tutte le lavorazioni meccaniche dei terreni e capace di eseguire lavori di piccole riparazioni e manutenzione, potatore e innestatore con provate capacità di esperienze tecniche, operaio frantoiano; addetto ai trattamenti parassitari, meccanico, mungitore, addetto a macchine elettroniche per il confezionamento dei prodotti, montatore di impianti irrigui, macellaio, salumiere, cantiniere, istruttore di equitazione con certificate qualifiche, operatore adibito prevalentemente al lavoro nelle celle surgelati (cellista).

AREA 3^a DECLARATORIA

Livello 3 / Ex Comune — Parametro 142

Operai comuni che svolgono compiti esecutivi per i quali non sia richiesta particolare professionalità non inquadrati negli altri livelli.


Profili esemplificativi:

Conduttore di motocoltivatori e decespugliatori, addetto alla messa a dimora di piante da frutto, aiuto mungitore, aiuto potatore con anzianità professionale inferiore a tre anni, cameriere; operatore di fattoria didattica; addetto al ricevimento connesso all'ospitalità in agriturismo con comprovate competenze professionali, addetto alla pesa del prodotto, responsabile maneggio, podologo zootecnico.

Livello 2 / Comune — Parametro 130

Operai che svolgono lavori generici e semplici nonché tutte le altre attività che non possono essere comprese nei livelli superiori.

Profili esemplificativi:



Aiuto meccanico, addetto ai lavori di stalla, addetto all'irrigazione, addetto ai lavori di semina, concimazione e raccolta foraggi nonché alle operazioni colturali ordinarie sulle colture arboree anche con l'ausilio di mezzi agricoli di potenza non superiore a 100cv, addetto agli impianti di acquacoltura/itticoltura, addetto alla vendita rientranti nelle attività connesse all'agricoltura, addetto alla lavorazione manipolazione e confezionamento in magazzino; addetto alla lavorazione manipolazione e confezionamento nei locali di trasformazione aziendali, addetto ai servizi di cucina e/o di pulizia per garantire l'ospitalità nelle aziende agrituristiche; addetti ai servizi di pulizia e sanificazione negli stabilimenti aziendali; addetto al ricevimento connesso all'ospitalità in agriturismo senza esperienze professionali, aiuto macellaio, aiuto salumiere, aiuto elettricista, aiuto impiantista, addetto alla vendita on-line, aiuto muratore, aiuto cantiniere, addetto al ricevimento in azienda, guida per visite in azienda.

Vengono altresì inquadrati i lavoratori che, senza qualificazione, titoli o esperienza specifica maturata e certificata, vengano adibiti ad attività che possano ricadere in parametri superiori. La permanenza in detto parametro è ammessa per un periodo massimo di 36 mesi per l'acquisizione delle competenze dei parametri superiori.

Vanno inquadrati inoltre, limitatamente alle piccole e medie aziende che non superano le 2.000 giornate lavorative annue, i lavoratori che svolgono in maniera mista, per più fasi di lavorazione, mansioni polivalenti comprese tra il 1° livello e il 5° livello.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del vigente CPL, possono essere inquadrati, inoltre, nelle aziende che superano le 2000 giornate lavorative annue iscritte all'Ebat e in regola con relativa contribuzione, i lavoratori che, destinatari di continuità lavorativa, di norma da gennaio a dicembre, nonché di stabilità occupazionale, con un minimo di giornate lavorative superiore a 101 per i nuovi assunti e per i lavoratori immigrati con esigenze di permessi di lungo periodo, vengono utilizzati per più fasi colturali e con eventuali mansioni polivalenti comprese tra il 1° e il 4° livello.

I lavoratori così inquadrati svolgeranno almeno il 40% delle mansioni previste dal primo al secondo livello della classificazione.

Le aziende interessate dovranno, per la verifica e monitoraggio, preventivamente comunicare all'Ebat l'utilizzo di questo nuovo inquadramento. Decorsi 5 giorni dalla comunicazione, la stessa si intende ratificata.

Livello 1 - Operazione Raccolta - Parametro 110

Operai che svolgono tutte le fasi di raccolta e manipolazione di prodotti sul campo, nonché eventuali altre attività che non possono essere comprese nei livelli superiori.



Handwritten signatures in blue ink, including several illegible names and a large signature that appears to be 'Pente'.

Operai florovivaisti

Gli operai florovivaisti sono inquadrati in tre aree professionali, comprendenti, ciascuna, diversi profili professionali. Per ognuna delle aree il CCNL definisce le caratteristiche generali ed essenziali, nonché, i corrispondenti profili professionali.

Conseguentemente la classificazione degli operai florovivaisti è così stabilita:

AREA 1^a DECLARATORIA

Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di semplici conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

Livello "a" - specializzato super

Ibridatore - selezionatore: l'operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di 1^a generazione selezionati, assicurando un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli.

Conduttore - meccanico di macchine agricole operatrici complesse: operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida ed all'uso anche su strada, di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette macchine, svolge un'attività lavorativa polivalente come conduttore e come meccanico.

Conduttore - meccanico di autotreni o autoarticolati: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita, per pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati o automezzi di portata superiore a 75 q.li, provvede alla loro manutenzione e riparazioni ordinarie, effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dall'azienda svolgendo un'attività lavorativa polivalente.

Aiutante di laboratorio: l'operaio che, con elevata competenza professionale



acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante.

Potatore "artistico" di piante: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura artistica figurativa di piante ornamentali o di alberi di alto fusto.

Giardiniere: l'operaio che, con autonomia ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e la eventuale cura delle malattie della stessa, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese di acqua nonché i relativi tempi nella esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli.

Conduttori di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di 1° e 2° grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo un'attività lavorativa polivalente.

Livello "b" - ex specializzati.

Vivaisti, potatori innestatori o ibridatori, preparatori di miscele semplici o composte per trattamenti antiparassitari, conduttori patentati di autotreni, automezzi, trattori, conduttori di caldaia con patente diversa dal 1° e 2° grado, meccanici, elettricisti, spedizionieri, costruttori di serre.

AREA 2ª DECLARATORIA

Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

Livello "c" - ex qualificati super.

Addetti agli impianti termici, selezionatore di piante innestate.

Per i lavoratori di quest'area, ai quali il datore di lavoro conferisca l'incarico di Capo, sarà riconosciuta l'apposita indennità di cui al presente contratto.



[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Gennaro', 'Eros', and 'Antonio', and a large signature at the bottom center.]

Livello "d" - ex qualificati.

Tutti gli aiuti degli operai di cui alla posizione organizzativa "c".

Tutti gli aiuti vanno compresi in questo livello, irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari, imballatori, conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi, trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla.

AREA 3^a DECLARATORIA

Appartengono a quest'area i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.

Livello "e" - ex comuni.

Preparatori di acqua da irrorazione.

Addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.

Vanno inquadrati inoltre in quest'area i lavoratori che svolgono attività nell'ambito delle aziende florovivaistiche fornitrici di piante a scopo agricolo. Profili: concimatori, pulitori e innestatori, addetti alle vendite nei punti vendita aziendali.

NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL LAVORO

Art. 10 ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6 ore e 30 minuti giornaliere.

Di norma l'orario viene distribuito su 6 giorni settimanali.

L'orario di lavoro settimanale, fatte salve le attività zootecniche ed agrituristiche, può essere distribuito su 5 giorni settimanali o con una riduzione dell'orario di lavoro della giornata del sabato. In questa ipotesi, le ore non lavorate verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuare nei rimanenti giorni della settimana.

In presenza di particolari esigenze aziendali i lavoratori sono tenuti a prestare, nel corso della distribuzione dell'orario di lavoro di cui al 3° comma, la propria opera anche nella giornata del sabato.

In tale caso le ore eccedenti le 39 saranno retribuite con la maggiorazione



The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a circular stamp of the 'SINDACATO AGRICOLI LAVORATORI ITALIANI' (Italian Agricultural Workers' Union). The stamp contains the text 'SINDACATO AGRICOLI LAVORATORI ITALIANI' around the perimeter, 'UNIONE ITALIANA' at the top, and 'CASSA 1119' and '1119' in the center. The signatures are written over and around the stamp.

prevista per lavoro straordinario.

Nelle aziende dove si applica la distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni con il sabato libero, detta giornata, per gli operai O.T.I., è considerata lavorativa a tutti gli effetti, in presenza di festività riconosciuta ricadente il sabato sarà regolarmente retribuita come per la domenica.

L'orario normale di lavoro settimanale può essere superato, oltre che per le inderogabili necessità previste dalle leggi vigenti, anche per particolari esigenze di lavori stagionali per un periodo non superiore a 90 giorni, per un massimo di 48 ore settimanali e comunque non oltre i limiti di legge, dando luogo allo strumento della banca delle ore individuale con il recupero compensativo retribuito dell'orario maggiore effettuato.

Il mancato recupero di detto superamento dell'orario di lavoro darà luogo al pagamento delle ore eccedenti il normale orario con le maggiorazioni di cui all'art. 42 del vigente CCNL.

Si precisa che lo strumento della flessibilità va comunicato preventivamente alle OO.SS. firmatarie del presente contratto specificando che lo stesso assume carattere eccezionale.

Art. 10 BIS

Per speciali lavori da eseguirsi di notte e durante le festività, quali le attività zootecniche, agrituristiche e di acquacoltura, in considerazione delle peculiari esigenze organizzative del lavoro è definita una **adeguata maggiorazione alla tariffa oraria contrattuale pari a 0.50 centesimi per ora per ciascun parametro**, limitatamente ad un massimo del 30% del normale orario di lavoro settimanale.

Fermo restando quanto sopra le ore di notturno e festivo, **eccedenti il limite del 30%**, saranno retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. 42 del vigente CCNL.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 del vigente CCNL, l'orario giornaliero di 6,30 ore può essere frazionato nella medesima giornata per gli operai addetti alle stalle, per gli operai che si occupano della vendita diretta, degli eventi e delle attività promozionali per un massimo di due turni, e per gli addetti alle attività agrituristiche, sociali e didattiche per una massimo di 3 turni.

Art. 11

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Le parti si rifanno integralmente a quanto regolamentato dal CCNL



Handwritten signatures and a circular stamp of the Italian Union of Agricultural Workers (Unione Italiana Lavoratori Agricoli - Uilva). The stamp contains the text "UNIONE ITALIANA LAVORATORI AGRICOLI - UILVA" and "VINCENZO".

fatte salve eventuali trattative aziendali atte ad individuare soluzioni inerenti al godimento di diritti a riposo, alle ferie e quant'altro, senza creare disfunzioni organizzative.

Art. 12 PAUSE E RIPOSO GIORNALIERO

Quando l'orario di lavoro giornaliero supera le 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo, a titolo di pausa, per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto non inferiore a 30 minuti complessivi.

In caso di processi lavorativi particolarmente gravosi e pesanti per come previsto dal successivo art. 18, è prevista una ulteriore sosta di 15 minuti, ogni 2 ore di lavoro, finalizzata al recupero delle energie fisiche, considerata orario di lavoro a tutti gli effetti.

Ferma restando la durata del normale orario settimanale di lavoro, il lavoratore, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 66/2003, ha diritto a 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore, calcolate dall'ora di inizio della prestazione lavorativa.

NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 13 RETRIBUZIONE

Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti:

1. salario contrattuale definito di cui al presente contratto;
2. generi in natura o valore corrispettivo per gli operai a tempo indeterminato, quando vengano corrisposti per contratto o consuetudine;
3. eventuali maggiorazioni e/o indennità contrattualmente prevista;
4. terzo elemento per gli operai a tempo determinato.

Il valore di cui al punto 2 deve essere computato ai fini del calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Il terzo elemento di cui al punto 4 compete agli operai a tempo determinato quale corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi:

- festività nazionali e infrasettimanali 5,45%
- ferie 8,33%
- 13^a mensilità 8,33%
- 14^a mensilità 8,33%

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. A circular stamp is visible, containing the text "ASSOCIAMENTO ITALIANO LAVORATORI" around the perimeter, "CGIA" in the center, and "COASIPA" below it. The signatures are scattered across the bottom half of the page, some overlapping the stamp and the list of benefits.

Totale 30,44%

La misura del terzo elemento, in percentuale è calcolata sul salario contrattuale di cui al presente contratto e per la qualifica corrispondente.

Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Quella oraria si ottiene dividendo la paga mensile per 169.

Art. 14

AUMENTI CONTRATTUALI PROVINCIALI

A decorrere dal 1 Gennaio 2025 è riconosciuto agli operai agricoli e florovivaisti un aumento pari all' 6.0% delle attuali retribuzioni

Nuovo Salario Contrattuale

Sulla base degli aumenti sopra definiti, a decorrere dal 01/01/2025 i nuovi salari contrattuali da applicare agli operai agricoli e florovivaisti sono quelli riportati nelle tabelle allegate.

Indennità di Capo

Ai lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di Capo, sarà corrisposta una maggiorazione pari al 10% sul salario contrattuale. Ai lavoratori dipendenti degli Enti e Istituti di Ricerca che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola, è riconosciuta, per i giorni di effettivo lavoro, una indennità sostitutiva di mensa pari a cinque giornalieri.

Art.15

Welfare contrattuale

Le prestazioni e i trattamenti erogati dalla Ente Bilaterale rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura, perciò, esclusivamente nei confronti dell'azienda che non aderisca al sistema della bilateralità territoriale e non versi la relativa contribuzione di cui all'art. 17 del presente CPL il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa stessa

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a circular stamp with the text "ASSOCIAZIONE BILATERALE - CANTONE" around the perimeter and "CANTONE" in the center. The signatures are scattered across the bottom half of the page, some overlapping the stamp and others extending towards the right margin.

di prestazioni equivalenti.

L'impresa, aderente alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione all' Ente Bilaterale agricolo territoriale di cui all'art. 19 del presente CPL a decorrere dal 01/01/2016 è tenuto, fermo restando l'obbligo di corrispondere prestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione, esclusa dalla base di calcolo del TFR, pari a 15,60 euro mensili, equivalenti a euro 0,60 giornalieri.

Art. 16 PREMIO PER OBIETTIVI

Al fine di utilizzare il regime fiscale agevolato previsto dalla normativa vigente, relativamente ai premi per obiettivi o di risultato, le parti concordano sull'istituzione del premio per obiettivi/accordo di produttività a livello aziendale, tenendo conto dei diversi risultati raggiunti ed utilizzando come parametri di riferimento:

- a) la produzione lorda vendibile;
- b) il numero dei lavoratori e monte giornate di occupazione per annualità;
- c) ulteriori specifici indicatori di incremento della qualità e delle produzioni sulla base storica dell'azienda non superiore ad un quinquennio.

Art. 17 RIMBORSO SPESE PERCORSO

Le parti demandano a quanto previsto dal C.C.N.L.

Per gli Enti e gli Istituti di Ricerca che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola, il rimborso chilometrico, inteso come itinere tra il comune di residenza e il luogo di lavoro, viene fissato in misura pari a 1/5 del prezzo della benzina.

ASSISTENZA E TUTELA DELLA SALUTE

Art. 18 INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI MALATTIA

22

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a circular stamp with the text "UNIONE TERRAZZA AGRICOLTORI REGIONE EMILIA ROMAGNA" around the perimeter and "COSENA 1914" in the center. The signatures are scattered across the bottom, with some overlapping the stamp and others extending to the right edge of the page.

E INFORTUNIO SUL LAVORO. ENTE BILATERALE TERRITORIALE

In applicazione dell'art. 61 e dell'art. 62 del CCNL 19 Giugno 2018, allo scopo di garantire agli operai agricoli e florovivaisti le indennità integrative a quelle di legge per malattie ed infortuni sul lavoro, le parti concordano che:

le aziende e i lavoratori rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto sono tenuti a versare un contributo per ogni giornata di occupazione da destinare all'EBAT - FIMI;

salvo espressa e formale rinuncia scritta, secondo la formula del silenzio assenso, sono iscritti all'EBAT-FIMI tutti gli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato e determinato;

la contribuzione dovuta al fondo, denominato E.B.A.T.(Ente Bilaterale Territoriale), per avere diritto alle prestazioni, è a carico del datore di lavoro e del lavoratore in egual misura:

- a) 0,60% a carico del lavoratore da calcolare sul salario contrattuale percepito per gli OTI e per gli OTD compreso il 3° elemento;
- b) 0,60% a carico del datore di lavoro da calcolare sul salario contrattuale erogato per gli OTI e per gli OTD compreso il 3° elemento.

I contributi come sopra determinati debbono essere versati, a cura del datore di lavoro, all'INPS unitamente alla contribuzione obbligatoria.

Le modalità di riscossione della contribuzione e di erogazione delle prestazioni nonché quelle di funzionamento dell'Ente, sono stabilite da apposito regolamento.

Eventuali modifiche sull'entità del contributo potranno essere apportate con accordo tra le parti stipulanti.

Impegno a verbale

Si impegnano inoltre, al fine di assicurare una estensione delle tutele sociali a tutti i lavoratori agricoli e florovivaisti, a verificare la possibilità di riconoscere, attraverso l'E.B.A.T.(Ente Bilaterale Territoriale), un giorno di permesso retribuito per il padre in occasione della nascita del figlio nonché una eventuale integrazione della indennità di legge riguardo i permessi retribuiti nei primi 3 anni di vita del bambino. Infine le parti stipulanti, impegnano, sin d'ora il Comitato di Gestione dell'EBAT, di cui all'art. 3 del presente CPL, a mettere in campo tutti gli atti necessari ad una drastica riduzione dell'evasione contributiva a favore dell'organismo bilaterale, al fine di assolvere agli scopi e alle finalità del proprio statuto.

Art. 19

LAVORI PESANTI E NOCIVI

Sono lavori pesanti quelli la cui esecuzione comporta un particolare

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a circular stamp of the 'UNIONE ITALIANA LAVORATORI AGRICOLI' (UILA) with 'UILA UTE COSENZA' in the center. The signatures are scattered across the bottom, some overlapping the stamp and others extending to the right edge of the page.

sforzo o disagio fisico derivante dalle condizioni del luogo in cui opera il lavoratore o dalla natura intrinseca del lavoro.

A titolo esemplificativo sono da considerarsi lavori pesanti: lo scavo reale del vigneto, carico e scarico di automezzi, lo scavo ed il trasporto a mano di pietre, lo scavo in profondità per la costruzione di pozzi, l'apertura nel sottosuolo di gallerie per la raccolta di acqua, lo scavo di profondi canali di irrigazione e di bonifica, lo sradicamento e l'abbattimento con mezzi tradizionali di alberi ad alto fusto.

Sono lavori nocivi quelli di svuotatura a mano o con pompe di pozzi neri, di vasche di urine, di irrigazione di esteri fosfatici, e quelli eseguiti in acqua il cui livello è superiore a 15 cm., l'uso di sostanze tossiche in genere.

La maggiorazione salariale corrisposta ai lavoratori, che effettuano lavori pesanti di cui al comma 1, e limitatamente alla durata delle prestazioni dei lavori, è pari al 25% della retribuzione.

Ai lavoratori che effettuano lavori nocivi, a parità di retribuzione e di qualifica, è riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro pari a 2,5 ore giornaliere.

Ai lavoratori dipendenti degli Enti e Istituti di Ricerca che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola, che lavorano al di sopra dei 1.000 metri s.l.m., per i giorni di effettiva presenza, è riconosciuta una indennità di disagio pari all'8% del salario contrattuale.

DIRITTI SINDACALI

Art. 20

CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE PROVINCIALE

Con riferimento all'art. 87 del CCNL del 19.06.2018, i datori di lavoro ed i lavoratori rientranti nella sfera di applicazione del presente CPL, sono tenuti a versare a favore delle Organizzazioni stipulanti il contratto, un contributo a titolo di assistenza contrattuale per ogni giornata di occupazione.

L'entità di tale contributo viene fissato nello 1,20% del salario contrattuale per gli O.T.I. e del salario contrattuale compreso il 3° elemento per gli O.T.D. di cui lo 0,60% a carico dell'azienda e lo 0,60% a carico del lavoratore.

La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da



questi versata, unitamente alla propria.

Le modalità di esazione e di versamento del contributo sono stabilite da apposito accordo.

Eventuali modifiche all'entità del contributo potranno essere apportate con accordo tra le parti stipulanti il presente CPL.

Art. 21 QUOTE SINDACALI PER DELEGA

Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente contratto hanno titolo a percepire, tramite ritenuta sul salario contrattuale, i contributi sindacali che i lavoratori intendono versare all'Organizzazione sindacale a cui rilasciano regolare delega.

Tali deleghe si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno salvo revoca scritta che può intervenire in qualunque momento.

Le Aziende si impegnano a trattenere direttamente al lavoratore l'1% del salario contrattuale per 14 mensilità per gli O.T.I. e l'1% del salario contrattuale e 3° Elemento per gli O.T.D. come da apposita delega sottoscritta individualmente dal lavoratore e versata direttamente all'Organizzazione di appartenenza a mezzo di versamento su c/c postale o bancario, comunicato a cura delle Organizzazioni.

DECLARATORIA

Le parti per favorire lo sviluppo economico ed occupazione e per governare le situazioni di crisi (art.5 CCNL) consentono che siano raggiunte specifiche intese e di dare piena attuazione all'istituzione delle Convenzioni come previsto dall'art. 28 del CCNL.

NORME FINALI

Art. 22 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme contenute nel presente contratto non modificano le condizioni di miglior favore esistenti per i lavoratori, già previste in sede aziendale.

Le parti per tutto quanto non previsto dal presente CPL, si rifanno al CCNL.



Handwritten signatures in blue ink, including several large, stylized signatures and a smaller one in the top right corner.

fatte salve eventuali trattative aziendali atte ad individuare soluzioni inerenti al godimento di diritti a riposo, alle ferie e quant'altro, senza creare disfunzioni organizzative.

Art. 12 PAUSE E RIPOSO GIORNALIERO

Quando l'orario di lavoro giornaliero supera le 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo, a titolo di pausa, per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto non inferiore a 30 minuti complessivi.

In caso di processi lavorativi particolarmente gravosi e pesanti per come previsto dal successivo art. 18, è prevista una ulteriore sosta di 15 minuti, ogni 2 ore di lavoro, finalizzata al recupero delle energie fisiche, considerata orario di lavoro a tutti gli effetti.

Ferma restando la durata del normale orario settimanale di lavoro, il lavoratore, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 66/2003, ha diritto a 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore, calcolate dall'ora di inizio della prestazione lavorativa.

NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 13 RETRIBUZIONE

Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti:

1. salario contrattuale definito di cui al presente contratto;
2. generi in natura o valore corrispettivo per gli operai a tempo indeterminato, quando vengano corrisposti per contratto o consuetudine;
3. eventuali maggiorazioni e/o indennità contrattualmente prevista;
4. terzo elemento per gli operai a tempo determinato.

Il valore di cui al punto 2 deve essere computato ai fini del calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Il terzo elemento di cui al punto 4 compete agli operai a tempo determinato quale corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi:

- festività nazionali e infrasettimanali 5,45%
- ferie 8,33%
- 13^a mensilità 8,33%
- 14^a mensilità 8,33%



Totale 30,44%

La misura del terzo elemento, in percentuale è calcolata sul salario contrattuale di cui al presente contratto e per la qualifica corrispondente.

Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Quella oraria si ottiene dividendo la paga mensile per 169.

Art. 14

AUMENTI CONTRATTUALI PROVINCIALI

A decorrere dal 1 Gennaio 2025 è riconosciuto agli operai agricoli e florovivaisti un aumento pari all' 6.0% delle attuali retribuzioni

Nuovo Salario Contrattuale

Sulla base degli aumenti sopra definiti, a decorrere dal 01/01/2025 i nuovi salari contrattuali da applicare agli operai agricoli e florovivaisti sono quelli riportati nelle tabelle allegate.

Indennità di Capo

Ai lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di Capo, sarà corrisposta una maggiorazione pari al 10% sul salario contrattuale. Ai lavoratori dipendenti degli Enti e Istituti di Ricerca che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola, è riconosciuta, per i giorni di effettivo lavoro, una indennità sostitutiva di mensa pari a cinque giornalieri.

Art.15

Welfare contrattuale

Le prestazioni e i trattamenti erogati dalla Ente Bilaterale rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura, perciò, esclusivamente nei confronti dell'azienda che non aderisca al sistema della bilateralità territoriale e non versi la relativa contribuzione di cui all'art. 17 del presente CPL il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa stessa

RP
Heli:
De Rosa
Pelle
Prota
Ful
Tardella
F. H.
S.



di prestazioni equivalenti.

L'impresa, aderente alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione all' Ente Bilaterale agricolo territoriale di cui all'art. 19 del presente CPL a decorrere dal 01/01/2016 è tenuto, fermo restando l'obbligo di corrispondere prestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione, esclusa dalla base di calcolo del TFR, pari a 15,60 euro mensili, equivalenti a euro 0,60 giornalieri.

Art. 16 PREMIO PER OBIETTIVI

Al fine di utilizzare il regime fiscale agevolato previsto dalla normativa vigente, relativamente ai premi per obiettivi o di risultato, le parti concordano sull'istituzione del premio per obiettivi/accordo di produttività a livello aziendale, tenendo conto dei diversi risultati raggiunti ed utilizzando come parametri di riferimento:

- a) la produzione lorda vendibile;
- b) il numero dei lavoratori e monte giornate di occupazione per annualità;
- c) ulteriori specifici indicatori di incremento della qualità e delle produzioni sulla base storica dell'azienda non superiore ad un quinquennio.

Art. 17 RIMBORSO SPESE PERCORSO

Le parti demandano a quanto previsto dal C.C.N.L.

Per gli Enti e gli Istituti di Ricerca che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola, il rimborso chilometrico, inteso come itinere tra il comune di residenza e il luogo di lavoro, viene fissato in misura pari a 1/5 del prezzo della benzina.

ASSISTENZA E TUTELA DELLA SALUTE

Art. 18 INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI MALATTIA

22

E INFORTUNIO SUL LAVORO. ENTE BILATERALE TERRITORIALE

In applicazione dell'art. 61 e dell'art. 62 del CCNL 19 Giugno 2018, allo scopo di garantire agli operai agricoli e florovivaisti le indennità integrative a quelle di legge per malattie ed infortuni sul lavoro, le parti concordano che:

le aziende e i lavoratori rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto sono tenuti a versare un contributo per ogni giornata di occupazione da destinare all'EBAT - FIMI;

salvo espressa e formale rinuncia scritta, secondo la formula del silenzio assenso, sono iscritti all'EBAT-FIMI tutti gli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato e determinato;

la contribuzione dovuta al fondo, denominato E.B.A.T.(Ente Bilatera Territoriale), per avere diritto alle prestazioni, è a carico del datore di lavoro e del lavoratore in egual misura:

- a) 0,60% a carico del lavoratore da calcolare sul salario contrattuale percepito per gli OTI e per gli OTD compreso il 3° elemento;
- b) 0,60% a carico del datore di lavoro da calcolare sul salario contrattuale erogato per gli OTI e per gli OTD compreso il 3° elemento.

I contributi come sopra determinati debbono essere versati, a cura del datore di lavoro, all'INPS unitamente alla contribuzione obbligatoria.

Le modalità di riscossione della contribuzione e di erogazione delle prestazioni nonché quelle di funzionamento dell'Ente, sono stabilite da apposito regolamento.

Eventuali modifiche sull'entità del contributo potranno essere apportate con accordo tra le parti stipulanti.

Impegno a verbale

Si impegnano inoltre, al fine di assicurare una estensione delle tutele sociali a tutti i lavoratori agricoli e florovivaisti, a verificare la possibilità di riconoscere, attraverso l'E.B.A.T.(Ente Bilaterale Territoriale), un giorno di permesso retribuito per il padre in occasione della nascita del figlio nonché una eventuale integrazione della indennità di legge riguardo i permessi retribuiti nei primi 3 anni di vita del bambino. Infine le parti stipulanti, impegnano, sin d'ora il Comitato di Gestione dell'EBAT, di cui all'art. 3 del presente CPL, a mettere in campo tutti gli atti necessari ad una drastica riduzione dell'evasione contributiva a favore dell'organismo bilaterale, al fine di assolvere agli scopi e alle finalità del proprio statuto.

Art. 19 LAVORI PESANTI E NOCIVI

Sono lavori pesanti quelli la cui esecuzione comporta un particolare



[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signatures in blue ink]

sforzo o disagio fisico derivante dalle condizioni del luogo in cui opera il lavoratore o dalla natura intrinseca del lavoro.

A titolo esemplificativo sono da considerarsi lavori pesanti: lo scavo reale del vigneto, carico e scarico di automezzi, lo scavo ed il trasporto a mano di pietre, lo scavo in profondità per la costruzione di pozzi, l'apertura nel sottosuolo di gallerie per la raccolta di acqua, lo scavo di profondi canali di irrigazione e di bonifica, lo sradicamento e l'abbattimento con mezzi tradizionali di alberi ad alto fusto.

Sono lavori nocivi quelli di svuotatura a mano o con pompe di pozzi neri, di vasche di urine, di irrigazione di esteri fosfatici, e quelli eseguiti in acqua il cui livello è superiore a 15 cm., l'uso di sostanze tossiche in genere.

La maggiorazione salariale corrisposta ai lavoratori, che effettuano lavori pesanti di cui al comma 1, e limitatamente alla durata delle prestazioni dei lavori, è pari al 25% della retribuzione.

Ai lavoratori che effettuano lavori nocivi, a parità di retribuzione e di qualifica, è riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro pari a 2,5 ore giornaliere.

Ai lavoratori dipendenti degli Enti e Istituti di Ricerca che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola, che lavorano al di sopra dei 1.000 metri s.l.m., per i giorni di effettiva presenza, è riconosciuta una indennità di disagio pari all'8% del salario contrattuale.

DIRITTI SINDACALI

Art. 20

CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE PROVINCIALE

Con riferimento all'art. 87 del CCNL del 19.06.2018, i datori di lavoro ed i lavoratori rientranti nella sfera di applicazione del presente CPL, sono tenuti a versare a favore delle Organizzazioni stipulanti il contratto, un contributo a titolo di assistenza contrattuale per ogni giornata di occupazione.

L'entità di tale contributo viene fissato nello 1,20% del salario contrattuale per gli O.T.I. e del salario contrattuale compreso il 3° elemento per gli O.T.D. di cui lo 0,60% a carico dell'azienda e lo 0,60% a carico del lavoratore.

La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da

[Handwritten signatures and a circular stamp of the Provincial Association of Agricultural Workers of Pavia (A.S.P.A. PAVIA) are present at the bottom of the page.]

questi versata, unitamente alla propria.

Le modalità di esazione e di versamento del contributo sono stabilite da apposito accordo.

Eventuali modifiche all'entità del contributo potranno essere apportate con accordo tra le parti stipulanti il presente CPL.

Art. 21 QUOTE SINDACALI PER DELEGA

Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente contratto hanno titolo a percepire, tramite ritenuta sul salario contrattuale, i contributi sindacali che i lavoratori intendono versare all'Organizzazione sindacale a cui rilasciano regolare delega.

Tali deleghe si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno salvo revoca scritta che può intervenire in qualunque momento.

Le Aziende si impegnano a trattenere direttamente al lavoratore l'1% del salario contrattuale per 14 mensilità per gli O.T.I. e l'1% del salario contrattuale e 3° Elemento per gli O.T.D. come da apposita delega sottoscritta individualmente dal lavoratore e versata direttamente all'Organizzazione di appartenenza a mezzo di versamento su c/c postale o bancario, comunicato a cura delle Organizzazioni.

DECLARATORIA

Le parti per favorire lo sviluppo economico ed occupazione e per governare le situazioni di crisi (art.5 CCNL) consentono che siano raggiunte specifiche intese e di dare piena attuazione all'istituzione delle Convenzioni come previsto dall'art. 28 del CCNL.

NORME FINALI

Art. 22 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme contenute nel presente contratto non modificano le condizioni di miglior favore esistenti per i lavoratori, già previste in sede aziendale.

Le parti per tutto quanto non previsto dal presente CPL, si rifanno al CCNL.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a circular stamp with the text 'SINDACATO UNITARIO ITALIANO' around the perimeter and '1977' in the center. The signatures are written over and around this stamp and extend across the bottom of the page.

Impegno a verbale

Le parti, considerata l'utilità di portare a conoscenza immediata e diretta dei propri associati il testo delle convenzioni collettive tra le stesse concordate, convengono di assicurare ogni possibile forma di diffusione agli accordi e ai Contratti Provinciale e Nazionale.

Analoga diffusione sarà data, altresì, alle tabelle salariali, la cui autenticità è data dalla sottoscrizione di tutte le parti contraenti presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Federica Paternò
di collettivi e settori
Ambrosio



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten notes in blue ink: 'F. P. C. C.', 'De Rosa', 'Rosa'.

Handwritten initials 'F. C.' in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

OTI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE AGRICOLA

TABELLE SALARIALI CONTRATTUALI PROVINCIALI (CS) IN VIGORE DAL 01/06/2023

CPL 01/01/2025

Area	Liv.	Par.	Qualifica	Ributazione	AUMENTO CPL 6%	TOTALE
1	7	183	Spec. Super	1.772,43 €	106,35 €	1.878,78 €
	6	173	Specializzato	1.675,57 €	100,53 €	1.776,10 €
2	5	150	Qualificato	1.453,06 €	87,18 €	1.540,24 €
3	4	142	Comune	1.375,49 €	82,53 €	1.458,02 €

RP

Peroglio S. Spalfo

Monte B.

Francesco P. Spalfo

De Rosa Vito

Carlucci P.

Spalfo

ENTI TABELLE SALARIALI CONTRATTUALI OTD

AREA	LIVELLO	PAR	QUALIFICA	Retribuzione	AUMENTO CPL 6%	Retribuzione dal 01/01/2025	3° ELEMENTO 30,44%	TOTALE	TFR 8,63%
1	7	183	SPEC. SUPER	11,29 €	0,68 €	11,97 €	3,64 €	15,61 €	1,03 €
	6	173	SPECIALIZZATO	10,67 €	0,64 €	11,31 €	3,44 €	14,75 €	0,98 €
2	5	150	QUALIFICATO	9,25 €	0,56 €	9,81 €	2,99 €	12,80 €	0,85 €
3	4	142	COMUNE	8,15 €	0,49 €	8,64 €	2,63 €	11,27 €	0,75 €

RP

Realizzato
Realizzato

Realizzato

Realizzato
Realizzato

Realizzato

Realizzato

OTD AGRICOLTURA TABELLE SALARIALI CONTRATTUALI

AREA	LIVELLO	PAR	QUALIFICA	RETRIBUZIONE ORARIA	AUMENTO CPL 6%	RETRIBUZIONE ORARIA dal		3° ELEMENTO 30,44%	TOTALE	TFR 8,63%
						01/01/2025				
1	6	183	SPEC. SUPER	9,48 €	0,57 €	10,05 €	3,06 €	13,11 €	0,87 €	
	5	173	SPECIALIZZATO	8,96 €	0,54 €	9,50 €	2,89 €	12,39 €	0,82 €	
2	4	150	QUALIFICATO	7,97 €	0,48 €	8,45 €	2,57 €	11,02 €	0,73 €	
	3	142	EX COMUNE	7,38 €	0,44 €	7,82 €	2,38 €	10,20 €	0,67 €	
	2	130	COMUNE	6,74 €	0,40 €	7,14 €	2,17 €	9,31 €	0,62 €	
3	1	110	OP. RACCOLTA	5,70 €	0,34 €	6,04 €	1,84 €	7,88 €	0,52 €	

TPO

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]
De Jure
Tasso

[Handwritten signature]
Ful

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

OTI AGRICOLTURA TABELLE SALARIALI CONTRATTUALI

AREA	LIVELLO	PAR	QUALIFICA	RETRIBUZIONE GIUGNO 2023	AUMENTO CPL 6%	RETRIBUZIONE GENNAIO 2025
1	6	183	SPEC. SUPER	1.603,04 €	96,18 €	1.699,22 €
	5	173	SPECIALIZZATO	1.514,08 €	90,84 €	1.604,92 €
	4	150	QUALIFICATO	1.349,30 €	80,96 €	1.430,26 €
2	3	142	EX COMUNE	1.245,52 €	74,73 €	1.320,25 €
	2	130	COMUNE	1.137,41 €	68,24 €	1.205,65 €
	1	110	OP. RACCOLTA	964,40 €	57,86 €	1.022,26 €

TPD

Verdini F.lli

Antoni

F.lli

F.lli

F.lli

F.lli

OTD FLOROVIVAISTI TABELLE SALARIALI CONTRATTUALI

AREA	LIVELLO	PAR	QUALIFICA	RETRIBUZIONE ORARIA	AUMENTO CPL 6%	TOTALE RETRIBUZIONE		TOTALE	TFR 8,63%
						ORARIA dal 01/01/2025	3° ELEMENTO 30,44%		
1	A	132	SPEC. SUPER	9,57 €	0,57 €	10,14 €	3,09 €	13,23 €	0,88 €
	B	121	SPECIALIZZATO	8,77 €	0,53 €	9,30 €	2,83 €	12,13 €	0,80 €
	C	116	QUALIFICATO SUPER	8,41 €	0,50 €	8,91 €	2,71 €	11,62 €	0,77 €
2	D	110	QUALIFICATO	8,21 €	0,49 €	8,70 €	2,65 €	11,35 €	0,75 €
	E	100	COMUNE	7,25 €	0,44 €	7,69 €	2,34 €	10,03 €	0,66 €

FPD

Partecipazione
André
Finney
De Maria
De Maria
Finney
Finney
Finney


OTD AGRICOLTURA TABELLE SALARIALI CONTRATTUALI


AREA	LIVELLO	PAR	QUALIFICA	RETRIBUZIONE		AUMENTO CPL 6%	RETRIBUZIONE ORARIA dal 01/01/2025
				ORARIA			
1	6	183	SPEC. SUPER	9,48 €		0,57 €	10,05 €
	5	173	SPECIAZZATO	8,96 €		0,54 €	9,50 €
2	4	150	QUALIFICATO	7,97 €		0,48 €	8,45 €
	3	142	EX COMUNE	7,38 €		0,44 €	7,82 €
	2	130	COMUNE	6,74 €		0,40 €	7,14 €
3	1	110	OP. RACCOLTA	5,70 €		0,34 €	6,04 €

PP





 De ma Petia Puk


OTI FLOROVIVAISTI TABELLE SALARIALI CONTRATTUALI

AREA	LIVELLO	PAR	QUALIFICA	RETRIBUZIONE	AUMENTO CPL 6%	RETRIBUZIONE GENNAIO 2025
1	A	132	SPEC. SUPER	1.635,94 €	98,16 €	1.734,10 €
	B	121	SPECIALIZZATO	1.497,09 €	89,83 €	1.586,91 €
	C	116	QUALIFICATO SUPER	1.437,84 €	86,27 €	1.524,11 €
2	D	110	QUALIFICATO	1.363,49 €	81,81 €	1.445,30 €
	E	100	COMUNE	1.239,36 €	74,36 €	1.313,72 €


FP












OTD FLOROVIVAISTI TABELLE SALARIALI CONTRATTUALI

AREA	LIVELLO	PAR	QUALIFICA	RETRIBUZIONE ORARIA	AUMENTO CPL 6%	RETRIBUZIONE ORARIA dal 01/01/2025
1	A	132	SPEC. SUPER	9,57 €	0,57 €	10,14 €
	B	121	SPECIALIZZATO	8,77 €	0,53 €	9,30 €
	C	116	QUALIFICATO SUPER	8,41 €	0,50 €	8,91 €
2	D	110	QUALIFICATO	8,21 €	0,49 €	8,70 €
	E	100	COMUNE	7,25 €	0,44 €	7,69 €
3						

FP

P. B. S. K. M. P. M. S. A.

M. P. S. P. S. P. S.

P. S. P. S. P. S.